

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

29.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	319
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
VILLA ed altri: Norme di attuazione, modifica- zione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concer- nente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex comba- ttenti ed assimilati (<i>Modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (2833-B)	319
PRESIDENTE	319, 320, 326
BIONDI	325
CARUSO	326
CAVALLARI	320, 321, 322
DI PRIMIO	323
FREGONESE	322
LATTANZI	324
MUSOTTO	325
ROBERTI	322, 323, 326
SCHIETROMA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	326
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	320, 321, 325
VILLA	325

La seduta comincia alle 9,30.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato).***Sostituzione.**

PRESIDENTE. Il deputato Musotto sostituisce per la seduta odierna il deputato Ballardini.

**Discussione della proposta di legge Villa ed altri: Norme di attuazione, modifica-
zione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2833-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Villa, Micheli Filippo, Gullotti, Castellucci, de Meo, Fabbri, Ruffini, Miotti Carli Amalia, Scarascia Mugnozza, Cavaliere, Tozzi Condivi, Merenda, Colleselli, Carenini, Buffone, Canestrari, Napolitano Francesco, Patrini, Pitzalis, Cavallari,

Riccio, Spora, Arnaud, Cocco Maria, Degan, Perdonà, Radi, Fornale, Helfer, Elkan, Bot-tari, Dall'Armellina, Amadeo, Fracassi: « Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici *ex* combattenti ed assimilati », già approvata dalla nostra Commissione e modificata dalla I Commissione permanente del Senato.

Su tali modifiche la V Commissione della Camera ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dalla I Commissione del Senato.

TOZZI CONDIVI, Relatore. Debbo subito rilevare che ci troviamo di fronte ad una situazione piuttosto delicata. Infatti, la proposta di legge, in seguito alle modifiche apportate dal Senato, ha provocato tutta una serie di contrasti e di rivendicazioni. Alcune di queste modifiche sono tali — come è facile constatare — da danneggiare fortemente certe categorie, altre, invece, sono suscettibili di ingenerare confusioni ed equivoci. Tuttavia, di fronte ad una situazione che renderebbe necessario, in caso di approvazione di eventuali emendamenti, il rinvio al Senato del progetto di legge, non posso che invitare i colleghi a voler accettare l'attuale formulazione.

Ricordo anche che l'Associazione nazionale combattenti ha preso in esame la questione, approvando un ordine del giorno che chiede — sia pure a malincuore — l'approvazione del provvedimento nel testo votato dal Senato.

D'altra parte, penso che taluni inconvenienti derivanti dalle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento potranno essere superati con successivi provvedimenti. È questo il caso della modifica apportata all'articolo 4. La formulazione da noi approvata di detto articolo prevedeva una deroga al limite di età (con riferimento alle categorie per le quali detto limite è contemplato) per il conseguimento della pensione. La I Commissione del Senato, modificando la norma, ha stabilito che il collocamento a riposo anticipato, previsto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 336 del 1970, comporta, invece, soltanto una riduzione del menzionato limite di età, in misura corrispondente alla metà del periodo di maggiore anzianità concesso al personale interessato, cioè in sostanza una riduzione di tre anni e mezzo o di sette anni, secondo i casi; inoltre, ha modificato il ter-

mine finale di applicazione, portandolo al 1975 dal 1979.

È evidente che questa modificazione va a svantaggio di alcune classi, che vengono in pratica depennate; così coloro che sono cr-fani di guerra o partigiani vengono depennati. Bisogna, però, rilevare che, da parte del Senato, è stata già approvata una proposta di legge che abolisce il limite di età per la pensione, per la categoria dei ferotran-vieri, sicché c'è da sperare che, almeno per questa categoria, si possano superare le difficoltà sorte in seguito alle modifiche apportate alla proposta di legge in esame.

Debbo richiamare pure la interpretazione da dare alla espressione « classe di stipendio » dell'articolo 2, nel senso che essa va intesa anche con riferimento allo stipendio attribuito per qualifiche e non solo nell'ambito di ciascuna qualifica.

È ovvio, poi, che nulla vieta che, dopo l'approvazione del presente provvedimento, possano essere presentate delle proposte di legge volte a modificare od eliminare taluni dei contrasti più stridenti che discendono dall'attuale normativa. Sulla base di queste considerazioni, pertanto, ritengo di dover accogliere l'invito proveniente dall'Associazione combattenti, per una sollecita approvazione, senza ulteriori modifiche, del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

CAVALLARI. Signor Presidente, ho ascoltato quanto ci ha riferito il relatore e mi permetto di fare qualche osservazione. Anzitutto, il Senato ha modificato la proposta di legge che aveva fine solo interpretativo, dando un contenuto sostanziale innovativo; infatti, per alcuni versi allarga i beneficiari della legge n. 336, per altri restringe i benefici. Tutto questo è avvenuto con il consenso o, addirittura per iniziativa del Ministro Ferrari Aggradi che in sede di questa commissione pur fece delle dichiarazioni precise corrispondenti ad impegni, che si concretizzarono in emendamenti della Commissione.

Al Senato, invece, il Governo ha presentato nuovi emendamenti, alcuni modificativi di quelli voluti alla Camera, sì che oggi ri-troviamo di fronte ad un testo nuovo con un contenuto nuovo. Tali modifiche, riguardano ad esempio il termine di efficacia di alcuni

benefici, soprattutto con riguardo al diritto di chiedere il collocamento a riposo e, quindi, la maggiorazione dell'anzianità. Non si può negare che tali termini pongono notevoli nuovi problemi interpretativi: ad esempio, a coloro che hanno chiesto l'applicazione della legge n. 336 prima che entri in vigore questa nuova legge e ancora non hanno ottenuto l'applicazione, quale legge si applicherà?

Io ritengo che a costoro si applichi la legge n. 336. Ma il Governo che ne pensa? Sarà da esso o dagli enti da esso direttamente o indirettamente controllati applicata? Non vorrei che dovessimo arrivare ad una legge interpretativa della legge interpretativa.

Per quanto riguarda l'estensione ai militari in servizio effettivo, noi avevamo ascoltato la tesi del Governo, che pur favorevole, rinviava la soluzione del problema. Oggi possiamo dire che è stato snaturato il principio del risarcimento del danno patito da coloro che sono stati chiamati a servire la patria. Per coloro che hanno scelto la carriera militare non vige il principio del risarcimento del danno, perché costoro sono stati avvantaggiati dalla guerra che dà loro modo di ottenere medaglie e promozioni per merito.

TOZZI CONDIVI, Relatore. Vi sono militari entrati in servizio effettivo dopo la guerra.

CAVALLARI. Io mi riferisco ai militari di carriera che hanno preso parte all'ultimo conflitto ed hanno già goduto — proprio in quanto militari — di particolari benefici e, comunque, non hanno sofferto pregiudizi paragonabili a quelli sopportati da altre categorie. Non si capisce, tra l'altro, per quale ragione si vogliano estendere i benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970 ai militari e non anche (almeno per quanto possibile) ai dipendenti di enti privati. Questa categoria di lavoratori, infatti, ha ben ragione di protestare contro una simile discriminazione, più volte denunciata anche in sede parlamentare da parte di tutti i gruppi politici: si poteva tener conto di questa istanza, visto che si è ritenuto, in sede di discussione al Senato, di disporre uno stanziamento aggiuntivo per l'estensione dei benefici ad altre categorie.

Vorrei aggiungere che mi sembra evidente che l'Associazione combattenti — attraverso il suo ordine del giorno — ritiene di dover scegliere il minore tra i due mali, chiedendo, quindi, l'approvazione del provvedimento nel testo del Senato. Ora, è chiaro che le modifi-

che apportate al nostro testo, da parte dell'altro ramo del Parlamento, prevedono, oltre all'estensione dei benefici di cui alla legge n. 336 ai militari, anche altri vantaggi. Questo discorso vale, ad esempio, per quanto riguarda la liquidazione dell'indennità di anzianità, al fine di stabilire la misura della retribuzione da conteggiare, soprattutto con riferimento ad alcuni enti, aziende municipalizzate, ecc. (si prenderà, infatti, a base dei conteggi il dodicesimo della retribuzione annuale: è evidente, quindi, che c'è un vantaggio di natura economica).

Mi riservo, perciò, di intervenire, in sede di discussione degli articoli, anche per sollecitare opportune dichiarazioni del Governo, a fini di interpretazione e di chiarimento, che rimangano a verbale della nostra seduta. Io ritengo, infatti, che quanto meno dovrebbero esserci illustrate le motivazioni del diverso atteggiamento assunto dal Governo al Senato, sull'argomento in discussione.

C'è da chiedersi, tra l'altro, come si possa conciliare la modifica apportata dal Senato all'articolo 4 del presente provvedimento con le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 336 del 1970, i quali così recitano:

« Ai predetti fini » ossia per il collocamento a riposo », si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo l'applicazione dei precedenti articoli.

« I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo », con esclusione di quelli relativi a particolari carriere, « sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza ».

Si deve tenere presente che, per gli impiegati dello Stato, queste norme sono state applicate integralmente: gli aventi diritto, che ne hanno fatto richiesta, pertanto, hanno già lasciato l'ufficio, ed i posti sono stati depennati. Ma, poiché i dipendenti statali e degli enti pubblici potevano chiedere, a norma della legge n. 336, il collocamento a riposo entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa, c'è da chiedersi se coloro che presenteranno la domanda dopo l'eventuale approvazione del provvedimento oggi in esame si troveranno in condizioni di godere di benefici minori rispetto a quelli già goduti dai loro colleghi fino ad oggi. A questo riguardo, io sono dell'avviso che, facendo le domande riferimento al disposto dell'articolo 3 della legge n. 336, non sia possibile limitare o ridurre un diritto che si basa su una disposizione di legge già operante.

ROBERTI. Quella disposizione è già stata applicata.

CAVALLARI. Ma non per tutti! Infatti, gli aventi diritto possono fare domanda entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 336. Ora, coloro che eserciteranno il loro diritto dopo l'entrata in vigore del provvedimento che stiamo discutendo, a quali conseguenze andranno incontro? Occorre poi anche esaminare i riflessi che eventuali cambiamenti nel regime dei benefici potranno avere in relazione al depennamento dei posti, il quale, è da notare, non è prescritto solo per i ruoli dei dipendenti dello Stato, ma anche per quelli dei dipendenti degli enti cui l'articolo 4 della legge n. 336 estende i benefici in questione (tra questi figurano gli enti di diritto pubblico, le banche, le aziende municipalizzate, ecc.).

FREGONESE. Pur senza dilungarmi sulle questioni che sono al nostro esame, desidero esporre alcune precise considerazioni. Innanzitutto, mi sembra che sia difficile, al punto in cui siamo, potersi richiamare ai principi informativi in base ai quali abbiamo ritenuto di aprire il discorso su questo argomento. Il fatto è che i principi, mano a mano, sono stati superati, e si è parlato sempre di qualcosa di più e di diverso. Si era detto all'inizio, nel formulare l'articolo 1 del provvedimento, che poi sarebbe diventato legge n. 336 del 1970, che, escludendo le promozioni, si voleva ridurre il beneficio al solo aspetto economico. Oggi, questo discorso è stato abbandonato. Non voglio, ora, tornare alle origini ed approfondire questi aspetti; desidero soltanto far presente al collega Cavallari che molti principi che erano stati in un primo tempo affermati sono ormai venuti meno.

Aggiungo che dovremmo sgomberare il terreno dal riferimento alle opinioni ed alla volontà espresse dall'Associazione nazionale combattenti e reduci. Si tratta di una questione che gli stessi interessati dovranno chiarire, ed io non mi dilungo a ricordare come l'ordine del giorno citato dai colleghi, che mi hanno preceduto sia in realtà contestato dai membri delle segreterie nazionali dei comitati di categoria. Si tratta di un discorso che non ci riguarda, poiché i deputati non possono né debbono essere i delegati di associazioni e di categorie particolari. Se dovessimo entrare nel merito dell'argomento, direi che l'ordine del giorno illustrato non ha alcun valore, non essendo condiviso dagli in-

teressati; ma, come ripeto, io penso che problemi del genere non ci riguardino.

Vorrei, piuttosto, soffermarmi su un altro aspetto della questione. Si è detto che, al punto cui è giunta la situazione, per poter rendere operante il provvedimento in esame noi dobbiamo rinunciare ad ogni discussione, al fine di evitare (come si paventa anche nel documento cui facevo riferimento) la perdita di molto altro tempo. A questo proposito, io sono invece dell'avviso che, ove si raggiungesse un accordo, si potrebbe approvare, modificandola, e rinviare al Senato la proposta di legge, senza causare che un lievissimo ritardo.

Sia chiaro che io non faccio questione di dignità e di prestigio da parte della Camera: ricordo soltanto che, in sede di prima lettura, il ministro del tesoro respinse categoricamente alcune nostre richieste, da noi sostenute con decisione fino alla minaccia della rimessione in Aula, affermando che il provvedimento concerneva non già estensione di benefici, ma semplice interpretazione della legge n. 336. In questo modo, fu chiuso il discorso su alcune categorie, come i patrioti, i militarizzati ed i deportati civili. Al Senato, tuttavia, non si parlò più di semplice interpretazione, ma si fece il discorso sull'estensione dei benefici; inoltre, anziché prendere in esame tutte le categorie per le quali vi erano richieste di estensione, ci si limitò ad un settore ben delimitato, modificando lo spirito del provvedimento.

Ricordo, ancora, che, dopo aver accettato in questa sede il principio relativo all'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 336 ai dipendenti di enti pubblici (il principio della deroga al limite di età pensionabile), al Senato il Governo ha ritenuto di mutare il suo atteggiamento. Ora, io comprendo che si possa mutare un atteggiamento in vista dell'assunzione di una nuova iniziativa, ma non mi sembra giustificato venir meno ad un impegno assunto davanti alla nostra Commissione (ossia che l'articolo 3 della legge n. 336 andava integralmente applicato, sia ai dipendenti statali che ai dipendenti di enti pubblici). Ci troviamo, a seguito del nuovo atteggiamento assunto al Senato, di fronte a categorie di dipendenti, quali i bancari, i ferrotranvieri, gli impiegati di enti di diritto pubblico ed enti economici, per i quali i benefici concessi al momento del collocamento a riposo sono ridotti alla metà; tanto che, con l'attuale formulazione, a partire da una certa classe di età, non esiste per detti dipendenti neppure la possibilità di valutare la

convenienza o meno ad usufruire del beneficio in questione.

Pertanto, a questo punto, il discorso deve essere orientato a considerare che, se si deve emanare un provvedimento interpretativo di una legge anteriore, occorre che esso contenga tutti quegli elementi che servano a chiarire l'applicazione della legge medesima, partendo dal presupposto che i diritti sono uguali per tutti.

Questo non è più il contenuto della legge di interpretazione che abbiamo all'esame; quindi, chiedo agli onorevoli colleghi se possiamo prima approvare una legge che riconosce a tutti determinati diritti (diritto all'esodo), poi un'altra che ne ridimensiona il contenuto, e successivamente una terza che ripristina i diritti che sono stati lesi. Non so se si possa proseguire su questa strada. Chiedo, pertanto, se non si ritenga conveniente apportare un minimo di correzioni indispensabili e se vi è un accordo politico, cioè se il ministro si deciderà a mantenere una posizione univoca nei due rami del Parlamento.

Voglio osservare che vi è stata un'aggiunta di un certo rilievo apportata dalla Commissione del Senato all'articolo 1: « Tutti i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano anche ai cittadini di cui alla legge 2 aprile 1958; n. 364 ».

Chi sono? Quelli che hanno prestato servizio nella Wehrmacht? Dobbiamo, cioè, riparare danni anche a costoro?

ROBERTI. Non posso non concordare con le critiche mosse da più parti e sono, quindi, d'accordo sull'opportunità di modificare il testo del Senato. Ma siamo di fronte ad una situazione *sui generis*: questa è una norma che cerchiamo di emanare molto faticosamente per la categoria in oggetto. Non si è potuto procedere nel senso di un *corpus iuris* e si deve procedere con « novelle » successive. Tutti sappiamo come la legge n. 336 sia stata approvata dietro pressioni di calendario politico per la imminenza di una certa consultazione elettorale, prima della quale si ritenne opportuno da parte di tutti tranquillizzare un settore della opinione pubblica, giustamente molto agitato. I guai successivi sono derivati dall'incompletezza di quella legge. Successivamente, abbiamo ripreso l'esame della situazione con un'altra grossa legge e ci siamo trovati di fronte a difficoltà. Ricordo che, su proposta dell'onorevole Villa, si venne in questa Commissione nell'ordine di idee di non procedere all'esaurimento

di tutte le questioni prospettate, ma di limitarci ad affrontare e risolvere quelle che sul momento potevano essere affrontate e risolte: bloccammo, quindi, altre richieste innovative o interpretative per poter giungere a certi rapidi risultati. La certezza ebbe, quindi, la prevalenza sulla completezza. Ma non fummo sordi ad altre richieste: approvammo la proposta Caleffi per tutelare categorie similari. In quella circostanza, vi fu da parte nostra molta comprensione e oggi siamo di fronte a questo colpo di scena del Senato. Avevamo tutto il diritto di attenderci che il Senato, rendendosi conto della nostra situazione, approvasse senza modifiche; invece, ha apportato degli emendamenti che, in alcuni punti, peggiorano il nostro testo, ed il Governo si è dimostrato ondeggiante fra Camera e Senato. Questi sono inconvenienti del sistema bicamerale. Ma se oggi noi modifichiamo il testo del Senato, a parte il fatto che questa è una legge per cui non è neppure facile stabilire la norma che secondo regolamento possa essere modificata — perché si tratta di norme interdipendenti e gli emendamenti possono riguardare tutta la legge e non saremo, quindi, giusti verso altre categorie modificando parzialmente — la proposta dovrebbe tornare al Senato, che potrebbe, a sua volta, emendare e rischiamo, quindi, di metterci in una pericolosa « racchetta » interparlamentare e di dare l'impressione che attraverso un gioco regolamentare si cerchi di frustrare i nostri adempimenti.

Pertanto, confermando le critiche, vorrei far presente la mia opinione di approvare il testo del Senato. Noi approvammo la legge Villa sapendo che vi erano situazioni da correggere; furono lasciate in piedi altre proposte di legge e si disse che ne avremmo presentate altre. Quindi, quando questa legge sarà efficace noi dovremo riaffrontare l'argomento e poi, fra anni, si procederà ad un testo unico. Sono i difetti del sistema legislativo, che si deve prendere così com'è: non si deve, per l'irritazione determinata da questi difetti, cercare di esasperare le situazioni.

Nel caso si arrivi ad altre conclusioni insisterò sui miei emendamenti.

DI PRIMIO. Ritengo che le questioni dinanzi a noi siano due: la prima, se dobbiamo tornare all'impostazione che la Camera dei deputati ha dato alla legge in discussione, cioè ad un'impostazione meramente interpretativa. Ritengo che noi dobbiamo tornare a questa impostazione anche per ra-

gioni di coerenza politica, coerenza che dovrebbe riguardare anche il Governo. Quando si discusse per la prima volta la proposta di legge, noi fummo invitati a ritirare tutti gli emendamenti estensivi trasformandoli in un ordine del giorno, in base al quale risulta un impegno di tutti i gruppi e del Governo di riesaminare con apposito disegno la situazione delle categorie escluse.

Seconda questione: gli emendamenti apportati al Senato non sono, però, solo di carattere estensivo; alcuni di essi si muovono anche sul piano di quella originaria impostazione interpretativa alla quale ci eravamo richiamati in sede di prima approvazione del provvedimento. In ordine a tale aspetto, debbo rilevare che alcuni di questi emendamenti sono addirittura inaccettabili e pertanto debbono essere modificati.

Mi riservo quindi, quando verranno in discussione i singoli articoli, di indicare quelle che, a mio modesto avviso, sono le parti che bisogna ripristinare del testo originale.

Per quanto mi riguarda, voglio sollevare un problema di natura giuridica. Il trattamento di alcune categorie di impiegati, e precisamente quelle previste nel secondo comma dell'articolo 3 aggiunto dal Senato è tale da creare delle situazioni veramente paradossali ed ingiuste. Ritengo che tale comma debba essere soppresso, proprio per evitare che si verifichino conseguenze di tal genere.

Alludo, in special modo, all'ordinamento delle banche. La distinzione del personale impiegatizio, nelle banche, viene, infatti, articolata sulla base di tre categorie: impiegati veri e propri, funzionari, dirigenti. Se applicassimo la norma in questione, si arriverebbe all'assurdo che l'impiegato giunto all'ultimo grado del cosiddetto ruolo impiegatizio vero e proprio non potrebbe fruire di promozioni, a differenza dei suoi colleghi di grado inferiore, all'atto della cessazione del servizio, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 336: questo perché non c'è possibilità di scatti nella carriera di funzionario. Ripeto, quindi, che a mio giudizio la norma in questione vada soppressa.

LATTANZI. Sarò breve, in quanto ritengo che molto sia stato già detto, sull'argomento in discussione, dai colleghi che mi hanno preceduto.

Ci troviamo, senz'altro, di fronte ad una situazione paradossale, che può soltanto in parte addebitarsi ai difetti del sistema bicamerale. In realtà, non mi sembra che molte

proposte di legge siano passate attraverso un iter di questo genere. La nostra Commissione, in sede di primo esame, fece in modo — come ha ricordato il collega Di Primio — di contenere la discussione nei limiti imposti da un provvedimento di carattere interpretativo. L'onorevole Roberti, a sua volta, ha ricordato come, dopo la prima approvazione della proposta di legge Villa, fu disposta, attraverso l'approvazione della proposta di legge Caleffi un'estensione dei predetti benefici ad un'altra categoria. Naturalmente, ci fu l'impegno generale di ritornare sulla materia per un completamento.

A questo punto, vi sono soltanto due possibilità logiche. O si ritorna, infatti, a questa concezione, che tra l'altro era rispecchiata fedelmente nel titolo del provvedimento, là dove si parlava di « norme interpretative » della legge n. 336, oppure, superando una questione di natura formale, che però acquista importanza sostanziale, si entra nel merito delle questioni sollevate dalle modifiche apportate dal Senato, che per talune categorie di pubblici dipendenti — ferrotranvieri, bancari, ecc. — sono addirittura peggiorative, come hanno rilevato alcuni colleghi, con i quali, per quanto riguarda questo aspetto, concordo pienamente. Se, però, si deciderà di seguire quest'ultima strada, allora sarà nostro dovere riprendere in esame, nell'ambito della vasta categoria del pubblico impiego, tutte le situazioni che nella primitiva stesura non furono considerate, ma che allo stato attuale, per non creare una patente ingiustizia, debbono essere valutate.

In sostanza, quindi, se non vogliamo ripristinare il testo della Camera, ancorandoci al carattere interpretativo che originariamente caratterizzava questo provvedimento, se siamo disposti ad accettare l'estensione deliberata dal Senato, allora dobbiamo affidare l'ulteriore esame della materia ad un Comitato ristretto, il quale dovrà vagliare la situazione, anche alla luce degli emendamenti che sono stati finora presentati dai vari colleghi. Si dovrà, quindi, giungere ad una sistemazione la più completa possibile del pubblico impiego, in relazione ai benefici fissati dalla legge originaria.

D'altra parte, bisogna dire che la legge n. 336 è già operante e, anche in mancanza di una interpretazione autentica, può continuare, per qualche tempo, a spiegare i suoi effetti. È vero che taluni amministrazioni hanno posto delle remore, proprio lamentando la mancanza di chiare norme interpretative, tuttavia la legge esiste e può essere applicata, at-

traverso una interpretazione condotta per altra via.

Concludendo, pertanto, ribadisco ancora una volta l'esigenza di allargare il discorso onde pervenire ad una soluzione soddisfacente per tutte le categorie interessate. Naturalmente, poi il problema dei peggioramenti introdotti nel testo del provvedimento è talmente ovvio ed evidente che in ogni caso dovrà essere affrontato dalla Commissione.

BIONDI. Il problema, secondo me, non sembra debba vertere esclusivamente sull'accettazione o meno di una realtà creatasi con il voto del Senato. Non siamo qui a discutere all'insegna del « prendere o lasciare »: dobbiamo, invece valutare se il nuovo testo complessivamente sia migliorativo o meno di quello della Camera, se convenga modificarlo o approvarlo senza modificazioni con la riserva di presentare eventuali proposte di legge correttive, per dare ora, strumenti interpretativi necessari per applicare la legge n. 336.

Ritengo che il problema dovrebbe avere una soluzione intermedia. Proporrei cioè, prendendo lo spunto da un accenno contenuto nel discorso del collega Lattanzi, che il Comitato ristretto eventualmente costituito venisse investito della soluzione di tutti i problemi e che riferisse alla Commissione sulle conclusioni raggiunte. Naturalmente il Comitato dovrebbe, per quanto possibile, assicurarsi che l'iter del provvedimento nel caso di modifiche fosse rapido anche al Senato.

Un metodo di questo genere mi sembra il più opportuno, perchè consentirebbe alla Commissione di esprimere un giudizio più meditato.

VILLA. Nella mia qualità di presentatore, insieme ad altri colleghi, della proposta di legge in discussione, non posso evidentemente dichiararmi soddisfatto della sorte che questa proposta ha avuto al Senato, non so se per volontà del Governo, o per acquiescenza dello stesso alla volontà dell'altro ramo del Parlamento. Dicendo questo, non intendo assolutamente entrare in polemica con alcuno.

Al punto in cui siamo è necessario sgombrare il terreno da tante cose che sono state dette, ad esempio, sulla nostra impotenza o acquiescenza di fronte all'operato del Senato: queste cose sono avvenute tante volte sia qui sia al Senato, e non si tratta di impotenza, ma di scelta fra il bene e il meglio. È certo che l'atteggiamento del Governo ha molto sor-

preso, ma il relatore ha già espresso il suo pensiero, che condivido. Ora, il mio timore è solo uno: che ritardando l'attuazione si vada a peggiorare la situazione con altre attese e remore cui i combattenti non intendono sottostare.

L'onorevole Fregonese ha fatto riferimento ad un ordine del giorno dei combattenti che chiedono l'approvazione della legge nel testo del Senato, osservando che a quell'assemblea mancava la maggioranza dei combattenti, quale, ad esempio, gli autoferrotranvieri; se qualcuno mancava, ha fatto male a non essere presente, per far sentire il proprio parere.

Faccio mia l'impostazione dell'onorevole Roberti di approvare il testo del Senato, salvo ad apportare con altro provvedimento al più presto le modifiche necessarie.

Per quanto riguarda gli autoferrotranvieri, per alcuni dei quali la legge non sarebbe applicabile, almeno per quanto riguarda i benefici in occasione della quiescenza, perchè essi possono collocarsi a riposo solo al sessantesimo anno di età, debbo dire che dal Senato è stato approvato e trasmesso alla Camera un altro provvedimento con cui si elimina il limite di età.

MUSOTTO. A me pare che la contrapposizione fra legge interpretativa e legge estensiva non possa reggersi. In verità, non esiste una legge estensiva come legge autonoma, ma una legge interpretativa può essere estensiva o restrittiva; quindi, anche interpretando si può estendere il significato della legge. Il Senato in questo caso non pone una nuova legge, ma nell'ambito dell'attività interpretativa ha esteso a nuove categorie per le quali ha trovato un aggancio nel significato e nella finalità della legge.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Ma ha modificato anche il titolo.

ROBERTI. Però in sostanza la funzione è la stessa.

MUSOTTO. Non si può dire senz'altro: escludiamo le ipotesi considerate dal Senato, perchè si può interpretare anche estendendo. Si discutano le estensioni per vedere se possono essere accolte o meno; ma non si può pregiudizialmente stabilire che, trattandosi di legge interpretativa, poiché il Senato ne ha allargato il contenuto, non si debbano prendere in esame le modifiche che ha apportato.

CARUSO. Dalla discussione generale è emersa non tanto una censura verso il Senato che non sarebbe di nostra competenza, quanto — poiché sappiamo che queste decisioni del Senato sono state assunte su iniziative del Governo — una richiesta necessaria di sentire il Governo. Chiedo, quindi, al Governo di pronunciarsi. La Commissione deciderà, poi, se accettare la proposta Biondi o quella del relatore.

Questo atteggiamento ha posto noi tutti nell'imbarazzo, e non sappiamo se anche l'ordine del giorno votato dalle associazioni di ex combattenti per consolidare posizioni acquisite vedrà tali posizioni ogni giorno di più diventare meno acquisite; d'altra parte, altre categorie hanno visto cancellare loro diritti che avevano visto affermare nella legge n. 336.

La responsabilità deve essere collettiva, del Parlamento e del Governo; quindi, pur rendendomi conto del mandato che oggi hanno, ritengo che i due sottosegretari che autorevolmente rappresentano il Governo possano esprimerci il loro pensiero.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dovrebbe essere molto facile capire perché il Governo ha presentato emendamenti al Senato, e perché ha accettato gli emendamenti del Senato, tenendo conto di elementi che potrei esporre con estrema facilità; ma sono state fatte importanti richieste soprattutto dall'onorevole Cavallaro il quale mi chiede delle dichiarazioni estremamente impegnative, affinché restino a verbale. Tenuto conto di ciò, io ritengo di dover avanzare una richiesta di brevissimo rinvio, al fine di acquisire gli elementi per poter rispondere in modo più compiuto a tutti i quesiti, che sono stati posti.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno udito, il rappresentante del Governo ha chiesto un breve rinvio del seguito della discussione.

So che c'è grande attesa nell'opinione pubblica interessata per l'approvazione di questo provvedimento; tuttavia, vi sono anche altre ragioni che consiglierebbero un breve rinvio, e tra queste l'opportunità che i numerosi emendamenti che sono stati presentati vengano a conoscenza del relatore e dei colleghi: tra l'altro, sarebbe anche necessario un ulteriore e più approfondito esame da parte mia (che non ho finora potuto compiere, essendo impegnato a dirigere il dibattito), al fine di vagliarne l'ammissibilità. È noto, in-

fatti, ai colleghi che, trattandosi di un testo che torna modificato dall'altro ramo del Parlamento, il regolamento impone che la Camera deliberi soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti, cosicché non possono essere accolti emendamenti che si riferiscano a norme che il Senato non ha modificato.

ROBERTI. Può darsi però che le modifiche apportate dal Senato abbiano delle conseguenze su altre norme del provvedimento.

PRESIDENTE. Voglio precisare che non intendo introdurre un metodo meccanicistico di discussione. Mi rendo, perciò, pienamente conto del fatto che, essendo complesse ed intrecciate tra loro le disposizioni normative al nostro esame, la modifica apportata ad una di queste si riverbera sulle altre che ad essa sono connesse. Sulla base di questo argomento, potremmo agevolmente superare una visione di natura procedurale un po' semplicistica. Tuttavia, un esame delle questioni che sussistono a tale riguardo si impone.

Ora, in considerazione della necessità di conciliare la richiesta del rappresentante del Governo e l'esigenza di concedere un certo lasso di tempo a disposizione del relatore, dei colleghi e di me stesso, con la necessità di procedere in modo da non ingenerare nell'opinione pubblica il sospetto che si voglia, da parte nostra, « insabbiare » il provvedimento, ritengo opportuno proporre un rinvio della discussione alla seduta di domani mattina alle ore 9. Resta inteso che in quella sede il rappresentante del Governo effettuerà le impegnative dichiarazioni che gli sono state richieste.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO
